# REGOLAMENTO (CEE) N. 600/86 DELLA COMMISSIONE

**del 28 febbraio 1986**

**recante modalità di applicazione del regime d'importazione a prelievo ridotto in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 7 e l'articolo 39, ultimo comma,

considerando che a norma dell'articolo 303 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo in appresso denominato «l'atto», durante un periodo di sette anni a decorrere dall'adesione, il prelievo sullo zucchero greggio di canna originario di taluni paesi terzi importato in Portogallo entro il limite di un quantitativo massimo annuo di 75 000 t espresse in zucchero bianco, corrisponde all'importo di un prelievo sullo zucchero greggio, da determinare secondo le norme dell'organizzazione comune dei mercati, meno la differenza fra il prezzo d'entrata e il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, in appresso denominato «prelievo ridotto»;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero si basa in particolare sulla nozione di campagna di commercializzazione che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno successivo; che occorre pertanto, per facilitare la gestione del regime previsto dall'articolo 303 dell'atto, stabilire i periodi di applicazione del quantitativo massimo annuo suddetto facendo riferimento alla campagna di commercializzazione;

considerando che, onde assicurare una buona gestione di questo regime di importazione e la sua corretta esecuzione, è opportuno prevedere disposizioni particolari in materia di titoli di importazione, nonché di comunicazioni; che, a questo stesso fine, è necessario disporre che, qualora il rendimento dello zucchero greggio in questione differisca da quello della qualità tipo quale definita dal regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero (3), il prelievo sia adeguato in funzione di questo divario, secondo le regole in uso per le transazioni relative allo zucchero greggio sul mercato mondiale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dello zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo quale definita dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68, importato dai paesi terzi di cui all'articolo 303, primo comma, dell'atto, in appresso denominato «prelievo ridotto» è pari:

a) al prezzo d'intervento dello zucchero greggio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, in vigore al momento dell'importazione,

   diminuito

b) di un importo uguale alla media dei prezzi spot dello zucchero greggio quotati alla borsa di Londra — portati, se del caso, allo stadio cif — nel corso dei primi venti giorni del mese che precede quello per il quale viene fissato il prelievo ridotto.

2. Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diverso da 96°, il prelievo ridotto è, secondo i casi, aumentato o diminuito dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato.

3. Il prelievo ridotto è fissato ogni mese per il mese successivo.

*Articolo 2*

1. Il quantitativo massimo annuo di cui all'articolo 303, primo comma, dell'atto al quale, si applica il prelievo ridotto, per ciascuna delle campagne di commercializzazione comprese nel periodo di sette anni successivi all'adesione, è pari a 75 000 t espresse in zucchero bianco.

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

2. Il quantitativo massimo annuo di cui all'articolo 303, secondo comma, dell'atto al quale si applica il prelievo ridotto:

a) per il periodo dal 1° marzo 1986 al 30 giugno 1986, è pari a 25 000 t espresse in zucchero bianco;

b) per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1992, è pari a 37 500 t espresse in zucchero bianco.

*Articolo 3*

I quantitativi di zucchero greggio importati in Portogallo a prelievo ridotto durante ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2 e che superano il quantitativo massimo fissato per ciascuno dei suddetti periodi possono, su richiesta dell'importatore e entro il limite del 5 % del quantitativo massimo suddetto, essere imputati al periodo immediatamente successivo a quello dell'importazione. Nessun quantitativo può essere imputato ad un periodo posteriore al 31 dicembre 1992.

*Articolo 4*

1. Il titolo di importazione di zucchero greggio nel quadro del regime previsto dall'articolo 303 dell'atto è valido dalla data del rilascio fino al termine del periodo di cui all'articolo 2 in questione durante il quale è stato rilasciato.

2. La domanda del titolo di cui al paragrafo 1 deve essere presentata all'organismo competente del Portogallo ed essere accompagnata da una dichiarazione di un raffinatore con la quale quest'ultimo si impegna a raffinare in Portogallo il quantitativo di zucchero greggio in causa entro i sei mesi successivi a quello dell'importazione.

Qualora lo zucchero in questione non venga raffinato nei termini prescritti, l'importatore deve pagare un importo pari alla differenza fra il prezzo d'entrata e il prezzo d'intervento dello zucchero greggio applicabile al momento dell'importazione di tale zucchero.

3. La domanda del titolo d'importazione e il titolo contengono, nella casella 12, la menzione seguente:

«importazione a prelievo ridotto di zucchero greggio originario di... (indicazione del o dei paesi elencati nel suddetto articolo 303, primo comma) in applicazione del regolamento (CEE) n. 600/86».

4. L'importo della cauzione relativa al titolo di cui al paragrafo 2 è fissato a 0,25 ECU per 100 kg di zucchero peso netto.

*Articolo 5*

Il Portogallo comunica alla Commissione:

a) ogni mese, per il mese precedente:
   — i quantitativi di zucchero greggio, espressi in peso «tale quale», per i quali sono stati rilasciati i titoli di importazione di cui all'articolo 4,
   — i quantitativi di zucchero greggio, espressi in peso «tale quale», effettivamente importati utilizzando i titoli di cui all'articolo 4;

b) ogni trimestre, i quantitativi di zucchero greggio in questione, in peso «tale quale» e espressi in zucchero bianco, che sono stati raffinati durante il trimestre che precede quello della comunicazione.

   Tuttavia, per i quantitativi di zucchero greggio raffinati durante il periodo dal 1° marzo 1986 al 30 giugno 1986, la comunicazione dovrà essere effettuata, il più tardi, il 31 luglio 1986.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.

*Per la Commissione*
Frans ANDRIESSEN
*Vicepresidente*